

lo credo inattuabile, mi permetta di dirlo, avanti che gl'Istituti di emissione sieno riordinati, e perchè, ad ogni modo, questa legge non impedirà che la introduzione di esso possa studiarsi e si possa tentarne l'applicazione in tempo più lontano ed opportuno.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Di Belmonte.

Di Belmonte. Il relatore ha ricordato esattamente che la questione fu da me sollevata nella Commissione; ma quando sollevai la questione nella Commissione, chiesi che fosse obbligatoria la constatazione della scelta del mutuo nel contratto provvisorio.

Egli in quella occasione mi fece l'osservazione, che mi ha ripetuto oggi, cioè che questo poteva in alcuni casi arrecare danni ai mutuatari; ed ecco perchè, nel presentare oggi la parte aggiuntiva a titolo di emendamento, io non ho detta obbligatoria la scelta ma ho lasciato facoltà al mutuatario di farla constatare nel compromesso se lo credesse utile.

Ora il timore del relatore di danneggiare gli interessi del mutuatario non ha più ragion d'essere poichè il mutuatario è il miglior giudice dei suoi interessi.

È non avendo più ragion d'essere ed avendo il relatore dichiarato che, eliminato questo timore, non havvi nessuna ragione in contrario, non capisco perchè non si debba accettare una aggiunta, che chiarisce meglio il diritto del mutuatario alla scelta.

Questa è tanto più necessaria perchè noi non possiamo prevedere quale espansione prenderà questo nuovo Istituto.

Vi sono alcuni, i quali credono che non avrà espansione e vi sono altri, amici del progetto, i quali credono che questo diventerà un Istituto colossale, il quale assorbirà tutto il credito fondiario d'Italia.

Ora è giusto che, essendovi la possibilità che questo Istituto prenda una grande importanza, si pensi a garantire per quanto è possibile i diritti e gli interessi del mutuatario.

Il ministro del tesoro il quale ha risposto all'onorevole Maggiorino Ferraris, non ha creduto di rispondere a me su questo argomento.

Il solo relatore mi ha fatto una difficoltà, la quale è scomparsa pel fatto che è data facoltà al mutuatario della scelta.

Ora ripeto che a me pare non vi sia nessuno che possa meglio giudicare del proprio interesse che il mutuatario. Se egli crederà che questa

operazione sia dannosa non la farà, in caso contrario la farà.

Ma quale inconveniente può produrre questa modificazione, la quale non fa altro che assicurare sempre più la libertà ed il diritto di scelta del mutuatario?

A meno che non ci sia qualche cosa che noi non vediamo e che non si vuol dire.

Il respingere il mio emendamento dimostra che non si vuole lasciare facoltà al mutuatario di scegliere e che questo non si vuol dire chiaramente per non aumentare gli avversari dell'attuale disegno di legge già *fortunatamente* abbastanza numerosi.

Presidente. Onorevole Di Belmonte, mantiene la sua aggiunta?

Di Belmonte. La mantengo.

Presidente. La porrò a partito.

Ne dò lettura.

“ Il mutuatario ha diritto di poter constatare la scelta prima di essere astretto ad operazioni importanti spesa. „

Questa aggiunta non è accettata nè dal Ministero, nè dalla Commissione.

Chi l'approva si alzi.

(*Non è approvata.*)

Metto a partito l'articolo 10.

(*È approvata.*)

“ Art. 11. Se il mutuatario preferisce riscuotere l'importo del mutuo in cartelle esigibili in valuta legale, la provvigione annua, dovuta allo Istituto, non potrà essere maggiore di 45 centesimi per ogni cento lire; se preferisce il pagamento in qualcuna delle altre forme la provvigione sarà concordata fra l'Istituto e il mutuatario.

“ Noi mutui stipulati in cartelle l'Istituto avrà sempre diritto di sostituire il pagamento in valuta legale, purchè lo dichiari all'atto del contratto condizionato, si limiti a riscuotere la stessa provvigione, non maggiore di 45 centesimi per ogni cento lire, fissata pel mutuo in cartelle, e purchè valuti le cartelle al prezzo medio della borsa locale nel trimestre antecedente al contratto condizionato.

“ Se l'importare del mutuo verrà dato in oro o in cartelle esigibili in oro, il mutuatario dovrà obbligarsi a corrispondere sulle quote di interesse e di ammortamento, comprese nelle semestralità dovute all'Istituto, il cambio medio ri-